



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 62 del 09/04/2021**

**OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA IN RELAZIONE A CREDITI IMU E TASI VANTATI DALL'ENTE E COLLEGATA AZIONE REVOCATORIA AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **12:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente IN SEDE
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente IN SEDE
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente IN SEDE
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente VIA MEET

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa alla seduta in sede il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 62 del 09/04/2021

*Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.*

**OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA IN RELAZIONE A CREDITI IMU E TASI VANTATI DALL'ENTE E COLLEGATA AZIONE REVOCATORIA AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

ATTESO CHE:

- il Comune di Cittadella vanta la sussistenza di crediti per € 62.998,00 per omesso versamento di IMU e TASI per le annualità dal 2015 al 2019 verso il contribuente identificato con cod. contr. 54115;
- il contribuente è defunto per cui l'Ente ha provveduto ad emettere per i succitati crediti avvisi di accertamento Prot. 33143 e 33146 del 12.11.2020, nei confronti degli eredi;
- gli eredi del contribuente hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ns. Prot. 1450 del 19.1.2021, evidenziando come vi sia stata accettazione del testamento con beneficio di inventario e chiedendo che l'imposta complessivamente dovuta in relazione agli atti impugnati venga accertata e dichiarata nei limiti del valore dell'eredità e dei beni ereditari, in forza del beneficio d'inventario;
- che da una verifica effettuata dall'ufficio tributi figura una donazione effettuata dal decuius poco prima della morte, per cui l'asse ereditario è stato depauperato di tale valore;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio, avvalendosi del necessario patrocinio di un legale:

- per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali resistendo nel ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova
- per proporre in sede civile un'azione revocatoria della donazione avanti al Tribunale di Padova al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- il Comune di Cittadella è privo del Servizio di Avvocatura civica interna e che è stata inoltre accertata l'inesistenza di specifiche figure professionali, tra il personale dipendente, in ordine all'espletamento dell'incarico in questione;
- l'art. 17, comma 1, lettera "d", del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi aventi ad oggetto, tra l'altro, "*... rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: ... in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali ...*";

- l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, nel caso di specie, si esaurisce in un'isolata prestazione di servizio;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "... economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto ed autonomo degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, così come contemplato anche dal combinato disposto degli art. 36, comma 2, lettera "a" e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/16;
- per il servizio in argomento, ovvero la difesa in giudizio, non è presente nel mercato elettronico alcun CPV e nessun metaprodotto e pertanto corre l'obbligo di approvvigionamento senza tale strumento;
- con determina 14 luglio 2017, n. 671, è stata avviata la procedura finalizzata alla formazione di un Elenco di avvocati - nel rispetto delle direttive ANAC - cui attingere per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, lett. d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante pubblicazione di avviso pubblico permanente, approvando nel contempo i relativi allegati e si è poi provveduto all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati cui attingere per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato in n. 5 (cinque) sezioni: civile, penale, tributario, lavoro, amministrativo;

RISCONTRATA pertanto la volontà della Giunta:

- di resistere al ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale;
- di proporre azione revocatoria avanti al Tribunale di Padova;
- di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella nelle due cause conseguenti;
- di demandare al Segretario Generale, responsabile di servizio, l'individuazione del legale cui affidare il patrocinio di questo Ente nell'apposito elenco sopra citato;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTA la legge 21.7.2000, n. 205;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIO' premesso e considerato

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;

CON VOTI palesi, favorevoli, unanimi;

## **DELIBERA**

1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto del Comune di Cittadella:
  - per resistere in giudizio nel ricorso, ns. Prot. 1450 del 19.1.2021, presentato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova;
  - per proporre giudizio in sede civile avanti al Tribunale di Padova per un'azione revocatoria della donazione effettuata dal contribuente (cod. contr. 54115) poco prima della morte;
2. di demandare al Segretario Generale, responsabile di servizio, l'individuazione del legale cui affidare il patrocinio di questo Ente nell'apposito elenco degli avvocati cui attingere per il conferimento degli incarichi legali;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio entro i termini utili per l'udienza.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli, De Rossi);

### **DELIBERA**

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

\*\*\*\*\*

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in presenza (Pierobon, Simioni, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Galli, De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **12** del **09.04.2021**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL VICE SEGRETARIO**

SARTORE CARLO